

# **TI\_GERICHTE 9.2019.158 vom 21. Februar 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2019.158](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2019.158)

FR: TI\_GERICHTE 9.2019.158 du 21 février 2020

IT: TI\_GERICHTE 9.2019.158 del 21 febbraio 2020

## **Regeste**

Restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio; legittimazione al reclamo degli assistenti sociali responsabili dell'affido; mancato accertamento quanto alla cessazione dell'esposizione a pericolo del minore; adeguatezza del collocamento in essere

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). I. Legittimazione al reclamo

### **E. 2**

Occorre anzitutto chinarsi sulla questione della legittimazione ad impugnare la decisione dei due reclamanti RE 1 e RE 2, rispettivamente capo équipe e assistente sociale presso l'UAP di \_\_\_\_\_, che nel loro reclamo si qualificano come persone vicine a CO 2.

#### **E. 2.1**

Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all'art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all'interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3). Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato» ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumptio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A\_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l'assistente sociale, l'educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (cfr. Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, *Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de*

l'adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28). Qualora la persona vicina non agisca nell'interesse del minore, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l'adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).

## **E. 2.2**

Nel caso concreto, in applicazione dei principi evocati sopra, sia RE 1 che RE 2 – responsabili del progetto di affido della minore – possono senz'altro essere qualificati come «persone vicine» a CO 2. Mediante il loro reclamo, essi paiono intenzionati a perseguire il bene della minore, nella misura in cui sostengono che non vi siano elementi sufficienti per revocare la misura di protezione emanata in favore della minore. RE 1 e RE 2 devono dunque essere considerati legittimati ad impugnare mediante reclamo la decisione in oggetto. II. Nel merito

## **E. 3**

Nel loro reclamo, RE 1 e RE 2 postulano l'annullamento della decisione dell'Autorità di protezione, mediante la quale è stato ripristinato il diritto di CO 4 e CO 3 di determinare il luogo di dimora della figlia CO 2 e chiedono la conferma del collocamento della medesima presso la famiglia affidataria di PI 1 e PI 2.

### **E. 3.1**

Nella prima parte della decisione impugnata l'Autorità di protezione richiama dapprima le prime pronunce emanate in questa fattispecie (pag. 1-2), per poi riportare ampi stralci dei rapporti dei vari terapeuti coinvolti nella fattispecie e delle prese di posizione agli atti, sia con riferimento al tema del conflitto di lealtà manifestatosi in CO 2, sia in relazione al percorso terapeutico e di sostegno intrapreso dai genitori naturali della minore (pag. 2-5). Nella decisione impugnata vengono poi riassunti gli sviluppi processuali che hanno fatto seguito all'istanza 26 agosto 2019 dei genitori di CO 2 con riferimento alla revoca del collocamento presso la famiglia affidataria PI 2-PI 1, in particolare quanto discusso in occasione delle udienze che hanno avuto luogo dinnanzi all'Autorità di protezione e vengono inoltre riprese lunghe citazioni dei rapporti pervenuti da parte della dr. med. PI 4 (pag. 5-9). Le motivazioni della pronuncia vengono evocate successivamente, dopo un breve capoverso giuridico a pag. 9 intitolato “ 2. In diritto ” (che non risulta tuttavia preceduto da alcun titolo “ 1 .”) dedicato ai pertinenti art. 310 CC e 313 CC. L'Autorità di protezione afferma che il progetto di collocamento di CO 2 al \_\_\_\_\_ non può essere messo in atto in quanto “ controindicato dal profilo medico psichiatrico ” secondo il certificato medico redatto dalla dr. med. PI 4, avviso “ che ha trovato l'accordo anche della psicologa della minore, signora PI 3 ” (decisione impugnata, pag. 9). Scartata l'ipotesi del collocamento al \_\_\_\_\_ e a fronte del conflitto di lealtà “ palesatosi nel tempo ed aggravatosi a detta degli specialisti nelle ultime settimane ”, “ che non può essere trascurato ”, l'Autorità di protezione ha dunque ritenuto di “ dover valutare se l'attuale collocamento presso la famiglia affidataria sia ancora congruo ” (decisione impugnata, pag. 9). A tal proposito la pronuncia impugnata riporta il parere della dr. med. PI 4, che in udienza ha riferito della necessità di “ un cambiamento strutturale ” e dunque di mettere in atto il “ passaggio dalla famiglia d'affido alla famiglia biologica, senza passare da un'istituzione ”

(decisione impugnata, pag. 10). Opinione poi confermata dalla psicologa di CO 2 che “ di fronte all’alternativa rientro in famiglia naturale o permanenza nella famiglia di affido la signora [PI 3, nota dello scrivente] si esprime a favore del rientro in famiglia naturale ” (decisione impugnata, pag. 10). L’Autorità di protezione ha pertanto concluso che, “ considerata la collaborazione manifestata fin dall’inizio del collocamento dai genitori biologici ” e “ ritenuti i grandi passi fatti dalla madre che l’hanno portata ad acquisire maggior consapevolezza in merito al suo agito e soprattutto a chiedere aiuto nel bisogno ” e “ la volontà dei signori CO 3 CO 4 a continuare nel percorso di sostegno offerto dalla rete ”, “ appare nell’interesse della minore rientrare a domicilio dai propri genitori biologici ” (decisione impugnata, pag. 10). Con queste motivazioni ha pertanto ripristinato il diritto di CO 4 e di CO 3 di decidere il luogo di dimora della figlia, prevedendo un rientro “ debitamente “preparato” ed accompagnato dai terapeuti, onde evitare un ulteriore strappo nella vita della minore ”, e per dare modo anche ai genitori biologici di CO 2 “ di prepararsi al ed essere sostenuti al rientro ” (decisione impugnata, pag. 10). La decisione è stata nondimeno resa immediatamente esecutiva e il rientro a domicilio della minore presso i genitori è stato fissato per dieci giorni dopo, il 27 settembre seguente (decisione impugnata, pag. 10-12).

### **E. 3.2**

I reclamanti contestano la decisione impugnata da più punti di vista. A loro avviso, il rientro della minore al domicilio sarebbe prematuro in assenza di una nuova perizia, proposta dall’Autorità di protezione il 20 agosto 2019 e non più eseguita (reclamo 13 settembre 2019, pag. 1-2). La decisione sarebbe sprovvista di “ motivati e giustificati nuovi elementi ” che fondino il rientro a casa di CO 2, deciso in maniera brusca e drastica benché la rete concordasse sull’esigenza di agire gradualmente, oltre che in contraddizione con precedenti prese di posizione dell’Autorità di protezione che non ritenevano “ fattibile ” il rientro a casa già nel mese di settembre, prospettato invece per inizio 2020 (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 3). Addirittura i genitori naturali stessi postulavano, ancora nell’agosto 2019, soltanto un ampliamento dei diritti di visita e non la restituzione ai genitori del diritto di determinare il luogo di dimora di CO 2 (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 5). L’UAP critica la mancata effettuazione della prospettata perizia da parte del dr. med. \_\_\_\_\_, che avrebbe dovuto essere ordinata dall’Autorità “ in presenza di due opinioni contrastanti emesse da specialisti ”, sulle cui divergenze non si è invece espressa; ciò, a prescindere dall’accordo delle parti, sulla scorta della massima inquisitoria illimitata (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 3). I reclamanti censurano inoltre la decisione supercautelare che ha preceduto la pronuncia impugnata, che ha “ inaspettatamente e infondatamente (...) deciso di interrompere con urgenza e inaudita parte l’affido presso la famiglia PI 1 ”, eventualità che non era mai stata evocata in precedenza e priva di una reale urgenza, “ resa vana dalla sospensione della stessa fino all’individuazione di un nuovo luogo di collocamento della minore da parte dell’UAP ”, “ altrimenti la competente autorità avrebbe dovuto provvedere con l’allontanamento immediato della minore ” (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 5). I reclamanti censurano inoltre il fatto che le cause del conflitto di lealtà vissuto da CO 2, posto a fondamento della decisione adottata, siano state “ ingiustamente addossate esclusivamente ai comportamenti della famiglia affidataria ” (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 5). L’Autorità di protezione si sarebbe “ limitata a prendere atto della sua esistenza, senza valutarne l’origine, le ripercussioni sulla vita quotidiana della minore (...), le situazioni ed i momenti in cui esso affiorasse ” (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 6). Al di là

del fatto che gran parte degli affidi comporta “ il sorgere di questi conflitti nei minori ”, i reclamanti ritengono responsabile di tale malessere la “ gestione scorretta e prematura dei DDV con la madre ”, che hanno avuto luogo a più riprese per il tramite della dr. med. PI 4 nonostante la sospensione delle relazioni personali con la figlia (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 6). I reclamanti contestano il giudizio di inadeguatezza del \_\_\_\_\_ come nuova soluzione di collocamento per CO 2, fondato sul certificato medico redatto a tal fine dalla dr. med. PI 4 (“ trasmesso di sua sponte e visibilmente al di fuori del mandato di valutazione conferitole ”); tale soluzione rappresentava invece l’unica possibilità di dar seguito al mandato urgente di collocamento di CO 2, in assenza di un’altra famiglia affidataria o di un altro \_\_\_\_\_ (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 7-8). Ad ogni modo, l’asserita inadeguatezza della soluzione proposta non poteva giustificare la restituzione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della minore, a prescindere dall’esistenza di un conflitto di lealtà (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 8). Infine, l’UAP censura la mancata presa in considerazione della procedura penale ancora pendente nei confronti della madre di CO 2, che “ in caso di condanna, rischierebbe anche l’espulsione ”, aspetto di cui l’Autorità di protezione avrebbe dovuto tenere conto “ onde evitare il rischio di un ulteriore cambiamento della presa a carico di CO 2 ” (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 9).

### **E. 3.3**

L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (STF 5A\_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A\_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A\_729/2013 dell'11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1298 pag. 850). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell'entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A\_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A\_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A\_729/2013 dell'11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A\_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1296 pag. 850). La misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minore presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all'Autorità di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen): esso deve dunque corrispondere alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l'età del

bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l'opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l'Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l'esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all'educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1).

#### **E. 3.4**

Ai sensi dell'art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all'Autorità di protezione di adottare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell'evoluzione della situazione (STF 5A\_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1; Meier, CR CC I, 2010, ad Intro art. 307-315b CC n. 36 e ad art. 313 CC n. 2). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull'evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A\_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A\_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 313 CC n. 5). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A\_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A\_736/2014 del

#### **E. 3.5**

Il provvedimento di protezione adottato dall'Autorità di protezione in favore di CO 2 già nell'ottobre 2017, consistente nel ritiro ai genitori della facoltà di determinare il luogo di dimora della figlia, era stato pronunciato nei confronti di CO 4 e CO 3 alla luce di un pericolo ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC. Nel caso concreto, la situazione di pericolo cui i genitori naturali di CO 2 l'hanno esposta è nota. Come successivamente accertato in sede penale – ma i fatti non sono mai stati oggetto di contestazione – CO 4 si è resa colpevole di lesioni semplici qualificate nei confronti della figlia CO 2, “incapace di difendersi e della quale aveva la custodia e doveva avere cura”, per aver, OMISSIS. Per questi medesimi comportamenti CO 4 è stata condannata per OMISSIS. È invece venuta a cadere ogni ipotesi di reato legato alla sfera sessuale. Quanto al rischio che CO 4 possa commettere nuovamente atti di questo tipo nei confronti della figlia, il dr. med. \_\_\_\_\_ – psichiatra forense che ha redatto la perizia psichiatrica in sede penale – si è espresso affermativamente nelle sue conclusioni, in ragione delle “problematiche strutturali e cognitive”, e meglio “una turba psichica di lunga durata” della madre, definita come “moderata sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta” (perizia del 18 febbraio 2018 ad 1.2, pag. 14; ad 3.1, pag. 16; ad 3.3.2, pag. 17). Ha però considerato che, mettendo

in atto delle opportune misure terapeutiche (in particolare, una presa a carico da parte del Servizio medico psicologico e/o del Servizio Psico-sociale di \_\_\_\_\_, perizia ad 4.4, pag. 18), tale rischio “ non è elevato ” (perizia ad 3.1, pag. 16) e “ potrà essere contenuto ” (perizia ad 4.3, pag. 18). Anche il padre di CO 2, CO 3, si è reso colpevole di atti di violenza di rilevanza penale sulla figlia. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per titolo di lesioni semplici OMISSIS CO 2 a \_\_\_\_\_ tra il 2015 e il 2017 (cfr. verbale di interrogatorio di CO 3 del 4 dicembre 2017, pag. 2). Il padre di CO 2 ha ammesso di aver OMISSIS . Per questi comportamenti, comunque ammessi, il Procuratore pubblico ha recentemente prospettato l’emanazione di un decreto d’accusa (cfr. scritto 29 ottobre 2019, pag. 2). La situazione di pericolo per la minore, che ha giustificato la conferma della privazione dei genitori del loro diritto di determinare il luogo di dimora di CO 2, è inoltre emersa dal rapporto commissionato dall’Autorità di protezione al dr. med. \_\_\_\_\_ e al dott. \_\_\_\_\_, datato 1° giugno 2018, in merito alla capacità genitoriale di CO 4 e di CO 3. Nelle loro conclusioni, i periti rilevano che “ entrambi i genitori sono affetti da disturbi di personalità ”: la madre presenta “ un quadro compatibile con un disturbo N.A.S. con tratti borderline ed evitanti ”, mentre il padre “ un disturbo narcisistico di personalità con la probabile presenza di tratti antisociali ” (perizia \_\_\_\_\_ sulle capacità genitoriali, pag. 75). Tali disturbi psichici possono compromettere le loro capacità genitoriali in quanto “ i meccanismi di negazione e lo scarso controllo degli impulsi espongono la minore al rischio del ripetersi di agiti contro la stessa persona ” (perizia \_\_\_\_\_ sulle capacità genitoriali, pag. 76). Secondo la perizia, i genitori non sono in grado di comprendere i bisogni della bambina e di utilizzare un comportamento adeguato in base agli stessi, in quanto il loro comportamento “ oscilla in modo più o meno patologico a seconda degli eventi non garantendo alla bambina un quadro di attaccamento adeguato ” (perizia \_\_\_\_\_ sulle capacità genitoriali, pag. 76). CO 4 e di CO 3 “ hanno dimostrato di non possedere le caratteristiche di base che sono necessarie per essere responsabili del benessere della bambina ” (perizia \_\_\_\_\_ sulle capacità genitoriali, pag. 76). Nella misura in cui la revoca del diritto di determinare il luogo di dimora di CO 2 era stata pronunciata nei confronti dei genitori naturali alla luce delle risultanze sopra indicate, per revocare la misura di protezione e ripristinare tale diritto occorre dunque stabilire – in applicazione dei principi giuridici evocati sopra – se la situazione si sia modificata in maniera significativa e accertare che il pericolo cui era esposta la minore non sia più presente.

### **E. 3.6**

La decisione impugnata, pur citando le pertinenti basi legali, sembra perdere di vista la questione giuridica centrale nel caso in cui si voglia ripristinare il diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora del figlio, ovvero l’esigenza di un accertamento quanto alla cessazione dell’esposizione a pericolo del minore, rispettivamente l’avvenuto riacquisto delle capacità genitoriali. La decisione impugnata (preceduta dalla pronuncia supercautelare del 29 agosto 2019, che aveva revocato il collocamento presso la famiglia PI 2-PI 1) inverte invece completamente la prospettiva d’analisi corretta. Schematizzando il ragionamento dell’Autorità di protezione, siccome il conflitto di lealtà sofferto da CO 2 rende inadeguato il suo collocamento presso l’attuale famiglia affidataria, in assenza di alternative valide, la custodia della minore deve essere restituita ai genitori. Anche la formulazione del dispositivo dà atto di questa prospettiva «invertita», nella misura in cui la revoca del collocamento (punto 1) comporta la restituzione ai genitori del diritto di determinare il luogo di dimora di CO 2 (punto 2), e non – come logico, prima ancora che giuridicamente

corretto – l'inverso. Come rettamente censurato dai reclamanti, la sofferenza manifestata da CO 2 per la situazione di conflitto di lealtà creatasi tra famiglia naturale e famiglia affidataria (di cui si dirà in seguito in maniera più estesa) non può condurre a spostare il focus dell'osservazione a tal punto da dimenticare l'atto (di seria rilevanza penale, al di là della completa assenza di connotazioni sessuali) e il contesto che hanno dato luogo all'intervento di protezione. Per verificare se la restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora di CO 2 ai suoi genitori sia fondata, occorre dunque esaminare se sulla base delle risultanze agli atti si possa legittimamente ritenere che la minore non sia più esposta al pericolo che aveva fondato la privazione di tale diritto dei genitori naturali.

### **E. 3.7**

Il miglioramento delle condizioni di salute dei genitori naturali di CO 2 è evocato in diversi passaggi della decisione impugnata. L'Autorità di protezione cita in particolare il rapporto dell'11 giugno 2019 della terapeuta della madre, dr. med. \_\_\_\_\_, dell'SPS di \_\_\_\_\_, che ha riscontrato in CO 4 la disponibilità e l'entusiasmo “rispetto alla possibilità di costruire una relazione terapeutica autentica” (decisione impugnata, pag. 4). La terapeuta non ha riscontrato “sintomi afferenti la sfera psicotica”, né suicidalità, auto-eteroaggressività, discontrollo o impulsività: “non si osservano alcuni elementi che facciano propendere, nell'attualità, per la presenza di alcuna instabilità o psicopatologia psichica acuta” (decisione impugnata, pag. 4). Anche l'Ufficio del Patronato, per il tramite dell'assistente sociale che ha sostenuto la madre di CO 2 sia durante l'incarcerazione che successivamente, ha riscontrato il raggiungimento di “un equilibrio e una stabilità durevoli” e un'evoluzione personale “evidente e notevole” (decisione impugnata, pag. 5). Il personale dell'Ufficio vede CO 4 “più stabile e solida, contenta e fiduciosa della ripresa dei rapporti con la figlia” (decisione impugnata, pag. 5). Quanto al padre, il dr. med. \_\_\_\_\_ del SPS di \_\_\_\_\_ ha affermato che “l'adesione al trattamento è solo superficiale e manca una vera motivazione ad effettuare un percorso terapeutico”, irregolare (se non interrotta) da marzo 2019: “non è ancora ben chiaro al paziente il nostro ruolo e il senso nel venire alle consultazioni. Vi è una forte tendenzialità a mantenersi su un piano di vaghezza e superficialità” (decisione impugnata, pag. 4). Lo psicoterapeuta invitava dunque alla prosecuzione delle cure, benché “non si intravedano al momento rischi concreti per la sua persona” (decisione impugnata, pag. 4). Al di là di tali riscontri, evocati senza commento nelle prime pagine della decisione impugnata, l'Autorità di protezione ha fondato la pronuncia sui due rapporti di valutazione della dr. med. PI 4 (rapporto intermedio dell'8 giugno 2019 e rapporto conclusivo del 30 luglio 2019), secondo cui la turba psichica della madre di CO 2 è risolta. In particolare, “la guarigione dell'affezione psichica della signora, che aveva dato origine ai comportamenti lesivi su CO 2, è completamente rientrata e non sussistono indicatori di possibili ricadute. Il padre ha mantenuto e rafforzato la relazione con la figlia acquisendo validi strumenti che eviteranno il ripetersi di gesti maltrattanti”; i due genitori hanno inoltre “comportamenti adeguati alla fase evolutiva di CO 2” (decisione impugnata, pag. 8-9).

### **E. 3.8**

L'opinione della psichiatra della madre testimonia sicuramente che il percorso terapeutico sia stato affrontato in maniera proficua e che CO 4 abbia fatto degli importanti progressi personali. Anche il parere espresso dall'assistente sociale dell'Ufficio del Patronato sulla presa a carico ha una valenza sicuramente positiva e depone favorevolmente in questo senso. Per il padre occorre invece riconoscere che i riscontri del terapeuta non sono

particolarmente positivi e non appare esservi stata una significativa presa di consapevolezza della gravità di quanto accaduto e del ruolo genitoriale. Tali riscontri, evocati nella pronuncia impugnata, possono costituire degli indizi in merito ad una evoluzione personale favorevole dei genitori naturali e devono essere presi in conto nella valutazione dell'insieme delle circostanze per decidere se ripristinare il diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora di CO 2. Quanto alle valutazioni della dr. med. PI 4, che l'Autorità di protezione ha posto alla base della restituzione ai genitori della custodia di CO 2, occorre puntualizzare quanto segue. La dr. med. PI 4 si è manifestata all'Autorità di protezione con scritto 25 febbraio 2019, informando la Presidente supplente che “ i genitori di CO 2 si sono rivolti al nostro studio su consiglio di professionisti che si occupano d'interventi in situazioni di famiglie disfunzionali ”, e di “ aver ricevuto, valutato e deciso di prendere a carico la richiesta dei genitori della minore citata a margine per l'accompagnamento al recupero della genitorialità ” (lettera 25 febbraio 2019, pag. 1). Nel suo scritto (cui era acclusa una dichiarazione sottoscritta dai genitori naturali, in suo favore, di svincolo dal segreto professionale dei medici curanti) la terapeuta ha poi rimesso in discussione gli esiti della perizia di \_\_\_\_\_ e ha chiesto all'Autorità di protezione il permesso d'incontrare al più presto CO 2 per iniziare un percorso di “ recupero e riparazione, soprattutto della relazione con la madre ” (lettera 25 febbraio 2019, pag. 4). La terapeuta si è quindi dichiaratamente esposta come mandataria dei genitori naturali di CO 2, che hanno dichiarato “ di essere stati consigliati da amici di rivolgersi alla dr.ssa PI 4 ” e che le hanno dunque conferito un mandato per una presa a carico (verbale di udienza 5 marzo 2019, pag. 1). Alla luce di tale circostanza, mal si comprende per quale motivo l'Autorità di protezione abbia voluto conferire proprio a questa specialista “ un mandato di valutazione sulle modalità di relazionarsi del nucleo familiare ” di CO 2 e dei suoi genitori naturali, “ con lo scopo di suggerire alla scrivente Autorità le modalità, la durata e l'eventuale evoluzione dei diritti di visita materni e paterni ” (cfr. decisione 17 aprile 2019, ris. n. 427/2019). Al di là della indiscussa caratura professionale della dottoressa in parola, che non è tema di discussione in questa sede, un tale incarico mal si concilia con la posizione processuale da lei rivestita (confermata anche in uno scritto successivo alla decisione impugnata: “ informai la presidente di aver ricevuto una segnalazione da parte della famiglia biologica della minore con la richiesta di una consulenza per la ripresa della loro genitorialità (...) ho identificato delle criticità e messo in luce l'esigenza di una rivalutazione delle competenze genitoriali (...) Non sono dunque intervenuta come TERAPEUTA ma come CONSULENTE ”, lettera 26 settembre a questo giudice). Come recentemente evocato dal Tribunale federale, l'esperto mandatato da una parte non può essere né indipendente né imparziale, ragion per cui il suo referto deve essere considerato una perizia privata e non riveste la medesima forza probante della perizia giudiziaria. Gli esiti di una tale perizia sono sottoposti al principio del libero apprezzamento delle prove e devono essere considerati come delle mere allegazioni di parte (DTF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2, STF 6B\_955/2019 dell'11 ottobre 2019 consid. 3.1), analogamente ai certificati medici prodotti dalle parti (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.5 e DTF 140 III 24 consid. 3.3.3). Sia le valutazioni di cui al rapporto intermedio dell'8 giugno 2019 che quelle di cui al rapporto conclusivo del 30 luglio 2019 non possono dunque rivestire la medesima forza probatoria delle perizie dei dr. med. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e, alla stregua di mere dichiarazioni di parte, non possono bastare per ribaltare le conclusioni espresse chiaramente dai due periti giudiziari che si sono pronunciati nella fattispecie. Senza contare che il mandato conferito alla dr. med. PI 4 non contemplava l'accertamento dell'esistenza o meno di turbe psichiatriche dei genitori né

della loro ritrovata capacità educativa. Nello sposare acriticamente le conclusioni delle valutazioni della dr. med. PI 4 sull'attuale assenza totale di pericolosità dei genitori naturali, ponendole a fondamento della propria decisione di restituzione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora di CO 2, l'Autorità di protezione ha dunque violato i principi che reggono la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti rilevanti per il procedimento. A giusta ragione i reclamanti lamentano dunque la mancata effettuazione di un'ulteriore perizia giudiziaria che attesti l'effettiva guarigione dalle turbe psichiche legate ai maltrattamenti alla base dell'intervento di protezione (intervento che, a dire della dr. med. PI 4, avrebbe provocato nella minore " un danno che va paragonato ai danni provocati dalla mamma stessa "; cfr. verbale di udienza 18 giugno 2019, pag. 3) e, in parallelo, il ripristino delle capacità genitoriali di CO 4 e CO 3. Il reclamo merita dunque accoglimento su questo punto.

### **E. 3.9**

La decisione che ripristina il diritto di determinare il luogo di dimora della minore (dispositivo n. 2) e fissa il rientro al domicilio della minore (dispositivo n. 3) deve essere annullata e l'incanto rinviato all'autorità di prime cure. Vanno parimenti annullate le misure di accompagnamento del rientro della minore al domicilio (misure opportune ex art. 307 CC), ovvero i mandati alla lic. psic. PI 3 (dispositivo n. 4), alla dr. med. PI 4 (dispositivo n. 7), alla curatrice educativa (dispositivo n. 8), all'UAP (dispositivo n. 9) e gli obblighi impartiti a madre e padre di continuare la presa a carico in essere presso l'SPS (dispositivi n. 10 e 11), misure che saranno se del caso da ordinare al momento dell'effettiva restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora della minore ai genitori naturali. Tale annullamento non concerne naturalmente le prese a carico già in essere prima della decisione impugnata. Merita invece conferma la revoca del mandato sulle modalità delle parti di relazionarsi (dispositivo n. 6). In considerazione della necessità di svolgere una perizia sulle capacità genitoriali si giustifica, onde evitare ulteriori tentennamenti da parte dell'Autorità di protezione e per economia processuale, di ordinare già contestualmente all'annullamento della decisione impugnata l'assunzione di tale mezzo di prova, sul quale le parti si sono già espresse negativamente con delle argomentazioni qui evase e superate. Quale perito appare opportuno nominare il dr. \_\_\_\_\_, che aveva già effettuato la prima perizia forense e che non è stata rimessa in discussione dalla dr. med. PI 4, contrariamente agli esiti (seppur non dissimili, a mente di questo giudice) della perizia svolta da \_\_\_\_\_. La nomina di tale specialista incontra peraltro il favore della peritanda CO 2 (che, nella da lei avversata ipotesi in cui servisse una nuova perizia, ritiene che " si potrebbe immaginare di interpellare il dr. med. \_\_\_\_\_ al fine di meglio comprendere il decorso post carcerario dell'osservante ", non giustificandosi " l'inserimento di un nuovo attore ", cfr. osservazioni 11 novembre 2019, pag. 8). Non entra invece in considerazione la nomina del dr. med. \_\_\_\_\_, nominativo inizialmente proposto alle parti per una perizia (benché sulla minore), in quanto il medesimo è già stato interpellato telefonicamente " per un parere in merito alla situazione " e al medesimo sono stati espone le circostanze in maniera del tutto sommaria (questi ha peraltro affermato che, non conoscendo i dettagli del caso, non poteva che dare fiducia alla collega dr. med. PI 4; cfr. riassunto del colloquio telefonico 12 settembre 2019). 4. In considerazione dell'annullamento della decisione impugnata e dunque della mancata restituzione ai genitori – a questo stadio del procedimento – del diritto di determinare il luogo di dimora di CO 2, occorre ora chinarsi sulla questione dell'inevitabile collocamento della minore. L'adeguatezza dell'attuale famiglia affidataria PI 2-PI 1 è stata infatti rimessa in

discussione dai legali dei genitori di CO 2 in due separate istanze, entrambe presentate il 26 agosto 2019 e tendenti alla revoca del collocamento, parzialmente accolte dall'Autorità di protezione dapprima in via supercautelare e successivamente mediante la decisione qui impugnata. 4.1. Secondo il legale di CO 3, PI 2 e PI 1 non sarebbero più in grado di svolgere la propria funzione di famiglia affidataria, in quanto – oltre a non aver praticamente avuto contatti con i genitori naturali di CO 2 durante tutto il collocamento presso di loro – rinnegano le origini sociali e culturali della minore, si oppongono apertamente al suo rientro nella propria famiglia, ostacolano le relazioni personali tra i genitori e figlia e non hanno voluto collaborare al progetto di un incontro clinico presso la dr. med. PI 4 (istanza 26 agosto 2019, pag. 2). Essi nutrono il desiderio che CO 2 non rientri più nella sua famiglia d'origine, sostenuti dall'UAP, ciò che alimenta il conflitto di lealtà di cui soffre CO 2 (istanza 26 agosto 2019, pag. 2). CO 3 ha dunque postulato la revoca immediata del collocamento di CO 2 presso tale famiglia affidataria, proponendo un collocamento della medesima presso una struttura neutra, quale l'Istituto \_\_\_\_\_, “priva di condizionamenti esterni” e “in grado di fornire un'efficace collaborazione”, “con l'ausilio di specialisti” in vista dell'adeguata preparazione di CO 2 al rientro al proprio domicilio familiare, ciò che non può essere garantito dall'attuale famiglia affidataria (istanza 26 agosto 2019, pag. 3). L'istante rimarca inoltre “la palese conflittualità” in essere tra, da un lato, la famiglia affidataria e parte dell'UAP e, dall'altro lato, il resto della rete (istanza 26 agosto 2019, pag. 4). Anche secondo il legale di CO 4 la famiglia affidataria nutre aspettative che “discordano dallo scopo stesso dell'istituzione dell'affido”, in particolare a seguito delle “ripetute indecisioni dell'ARP”, autorità che “manifesta disorientamento, rilasciando finanche dichiarazioni contraddittorie” (istanza 26 agosto 2019, pag. 1-2). Il legale segnala il mutato atteggiamento di CO 2 nei confronti della madre “dopo i primi positivi incontri” e sottolinea il crescente conflitto di lealtà della minore, che “vive un continuo sforzo di adattamento ai desideri della famiglia affidataria”, in un contesto “altamente disfunzionale” (istanza 26 agosto 2019, pag. 2-4). CO 2, in particolare, manifesta “un'attitudine di compiacimento” nei confronti della famiglia affidataria, “tipica dei minori di quell'età che si adattano alle aspettative degli adulti che ritengono autorevoli” (istanza 26 agosto 2019, pag. 4). Il legale di CO 4 ha dunque postulato la revoca con effetto immediato del collocamento di CO 2 presso la famiglia affidataria, proponendo il passaggio della medesima “presso un'istituzione neutra, più sana e soprattutto più professionale della famiglia affidataria”, quale l'Istituto \_\_\_\_\_ (istanza 26 agosto 2019, pag. 5). 4.2. Nella decisione impugnata, la ragione per cui il collocamento presso la famiglia affidataria è stato ritenuto non essere più consono risiede nell'esistenza di un conflitto di lealtà di cui CO 2 soffre. Nessuna delle accuse formulate dai genitori naturali nei confronti della famiglia affidataria – che hanno descritto come “disfunzionale” e oppositiva, desiderosa di trattenere CO 2 con sé piuttosto che collaborare al suo ricongiungimento con la famiglia d'origine – ha trovato riscontro agli atti ed è stata condivisa dall'Autorità di protezione nella decisione impugnata, che ha per contro constatato come la famiglia affidataria in questione si sia “rivelata fin da subito una famiglia accudente ed idonea a creare uno spazio educativo, di affetto, stabilità e protezione per la minore”, riconoscendole di essere per CO 2 un “punto di riferimento educativo e affettivo” (decisione impugnata, pag. 9; v. anche verbale di udienza con la rete del 6 settembre 2019, pag. 2 e verbale di udienza con la famiglia affidataria del 6 settembre 2019, pag. 1). Quanto all'origine del conflitto di lealtà manifestato dalla minore, nelle sue osservazioni al reclamo l'Autorità di protezione ha precisato di non aver “mai sollevato il

dubbio di eventuali manchevolezze da parte dei genitori affidatari né tantomeno ha addossato la colpa del conflitto di lealtà agli stessi” (osservazioni 12 novembre 2019, pag. 3), sconfessando dunque la tesi degli istanti. Secondo la decisione impugnata, seppur non ascrivibile alla famiglia affidataria, il conflitto di lealtà è comunque presente in CO 2 e fonte di sofferenza, ragion per cui il collocamento presso l’attuale famiglia affidataria non può più essere considerato adeguato alla minore e va revocato (decisione impugnata, pag. 9).

4.3. Riassumendo quanto evocato sopra ai considerandi in diritto, il collocamento di un minore deve essere «conveniente», deve cioè corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni; qualora il collocamento non risulti più conveniente nel senso indicato, la decisione deve essere modificata e il minore deve essere collocato altrove. Entrambi i genitori naturali, nelle loro rispettive istanze, avevano proposto per CO 2 un collocamento in un istituto, invece che in un’altra famiglia affidataria, al fine di facilitare la fase di transizione della bambina verso il ricongiungimento con la sua famiglia d’origine e allo scopo di togliere CO 2 dalla situazione di conflitto di lealtà. Tale richiesta è stata respinta dall’Autorità di protezione, riprendendo in particolare le argomentazioni della psicologa PI 3. Quest’ultima ha infatti recisamente avvertito un simile progetto, affermando che CO 2 “ non capirebbe una simile decisione ” e che “ ci sarebbe un forte rischio di fragilizzare la bimba ” (verbale di udienza 6 settembre 2019, pag. 1). La terapeuta della minore non ritiene peraltro adeguato il \_\_\_\_\_, unico istituto allora disponibile ad accogliere CO 2, per assicurare la transizione tra famiglia affidataria e famiglia naturale (verbale di udienza 6 settembre 2019, pag. 2). La stessa dr. med. PI 4 – terapeuta dei genitori istanti, dimostratasi già poco incline al prolungarsi del collocamento presso la famiglia affidataria – si è espressa in maniera molto negativa con riferimento ad una simile opzione. A suo avviso, collocare CO 2 in istituto significa “ infliggere a questa bambina ulteriori esperienze traumatiche ”, nella misura in cui la separazione dalla famiglia affidataria avverrebbe “ come uno strappo ” (certificato medico 6 settembre 2019, pag. 1). A suo modo di vedere, attraverso un simile collocamento la rete (in realtà, gli stessi genitori naturali) “ sembra chiedere alla minore di adattarsi ad una nuova situazione di vita, ponendola di fronte all’angoscia di un futuro imprevedibile con la necessità imprescindibile, data la sua età, di investire affettivamente altri adulti ” (scritto 6 settembre 2019, pag. 1). Il nuovo collocamento “ porta con sé il pesante rischio di acuire la sintomatologia presentata dalla bambina in queste settimane che potrebbe svilupparsi in una sindrome depressiva ” (scritto 6 settembre 2019, pag. 2). Il collocamento al \_\_\_\_\_, in particolare, “ comporterebbe un’imprudenza per la sua salute psichica ”; un tale collocamento, lontano dai suoi affetti, sarebbe inoltre “ incomprensibile e non integrabile ” per la minore, oltre che “ controindicato dal profilo medico psichiatrico ” (scritto 6 settembre 2019, pag. 2). Intervenuta in sede di udienza il 6 settembre 2019 (benché non formalmente convocata), la dr. med. PI 4 ha scartato anche l’ipotesi di un cambio di famiglia affidataria, che “ non servirebbe in quanto ormai CO 2 ha integrato determinate dinamiche ”, essendo per contro necessario “ un cambiamento strutturale ” (verbale di udienza 6 settembre 2019, pag. 3). Anche questo giudice concorda sul fatto che un ulteriore cambiamento del collocamento di CO 2 (che sia in istituto o presso un’altra famiglia affidataria) le risulterebbe incomprensibile e costituirebbe per lei un trauma che non appare giustificabile alla luce della situazione attuale, ove dagli atti non emerge alcun elemento che lasci dubitare le capacità della famiglia affidataria di occuparsi di CO 2 in maniera del tutto conveniente e adeguata. A mente dello scrivente, il rimedio sarebbe peggiore del male, nella misura in cui la sofferenza che si provocherebbe in CO 2 con un tale cambiamento sarebbe superiore a quella da lei vissuta a seguito del conflitto di

lealtà. Alla luce di tali considerazioni, deve essere annullata anche la decisione di revocare il collocamento di CO 2 presso l'attuale famiglia affidataria (dispositivo n. 1) e confermata la revoca del mandato urgente di collocamento all'UAP (dispositivo n. 5), un diverso collocamento non essendo oggi conforme agli interessi della minore. 5. Pur considerando il collocamento presso la famiglia affidataria PI 2-PI 1 la soluzione che, allo stadio attuale, risponde meglio alle esigenze della minore, questo giudice non intende chiudere gli occhi sul malessere vissuto da CO 2, riscontrato da più parti. Al di là del fatto che l'Autorità di protezione stessa abbia affermato che “ gli specialisti hanno confermato che capita abbastanza regolarmente che un bambino affidato in una famiglia d'affido viva un conflitto ” (verbale di udienza con la famiglia affidataria 6 settembre 2019, pag. 1), tale condizione è stata riscontrata in maniera molto marcata in CO 2. Tale condizione è fonte di preoccupazione per questo giudice e appare pertanto utile cercare di definirne i contorni, al fine di mettere a fuoco le possibilità di intervento in favore della minore. 5.1. L'esistenza di un conflitto di lealtà è stata rilevata per la prima volta dalla psicoterapeuta di CO 2 nel rapporto del 27 novembre 2018 destinato all'Autorità di protezione, controfirmato anche dal pediatra della minore. La psicologa PI 3 ha dato atto di “ diverse pressioni troppo importanti che CO 2 ha subito e che in parte subisce ancora soprattutto su due fronti, quello della famiglia affidataria e quello dei propri genitori ”, con una “ confusione delle figure genitoriali ” (rapporto 27 novembre 2018, pag. 1-2). Secondo la terapeuta, “ la pressione più grossa che CO 2 avverte è data dal messaggio non chiaro riguardo alla possibilità di un ritorno a casa con i propri genitori ”, “ probabilmente favorita anche dall'illusione di un rientro imminente a casa nel momento in cui i genitori hanno traslocato nel nuovo appartamento e questo probabilmente causato dalla leggerezza con cui il padre ha mostrato le fotografie della casa nuova e della cameretta di CO 2 pronta ad accoglierla ” (pag. 2). La psicologa si è pronunciata favorevolmente sulla richiesta dell'Autorità di protezione in relazione alla ripresa dei diritti di visita materni con un accompagnamento psicoterapeutico genitoriale, ciò che a suo avviso avrebbe permesso alla minore “ di ritrovare un miglior equilibrio nella presenza delle figure genitoriali ” (pag. 2). La terapeuta metteva ad ogni modo in guardia sul fatto che “ una ripresa di contatto affrettata con la madre ”, ovvero senza riconoscimento da parte dei genitori dell'accaduto, della propria responsabilità e dei bisogni di CO 2, senza un accompagnamento adeguato ai genitori e un sostegno alla famiglia affidataria “ potrebbe essere dannosa ” (pag. 3). 5.2. Non si può certo sostenere che, nel caso concreto, la ripresa dei contatti fra madre e figlia abbia avuto luogo nel rispetto di quanto indicato dalla psicologa della minore. Ripercorrendo quanto avvenuto nella fattispecie e come già evocato, prima della ripresa delle relazioni personali tra madre e figlia, la dr. med. PI 4 si è manifestata all'Autorità di protezione nel febbraio 2019, indicando di essere stata incaricata dai genitori naturali di CO 2 per un “ accompagnamento al recupero della genitorialità ” (lettera 25 febbraio 2019, pag. 1). Successivamente a tale scritto, la medesima ha preso contatto con l'Autorità di protezione chiedendo di poter organizzare un incontro assieme alla famiglia affidataria, la curatrice educativa e CO 2 (scritto 29 marzo 2019, pag. 2). Durante tale incontro, con la collaborazione di una psichiatra infantile del suo Studio, “ visiteremo la bambina e svolgeremo un colloquio preparativo con i genitori affidatari ” (pag. 2). A quel punto, se le condizioni lo permettessero e con l'accordo dell'Autorità di protezione “ vorremmo (...) organizzare nei giorni successivi l'incontro della minore con la mamma ”, ovvero il 6 o 7 aprile successivi (pag. 2), chiedendo all'Autorità di protezione l'“ OK per procedere ” (e-mail accompagnatoria 29 marzo 2019). Non risulta che tale scritto abbia ricevuto riscontro da

parte dell'Autorità di protezione. Con e-mail del 4 aprile seguente la dr. med. PI 4 ha informato la Presidente supplente dell'indisponibilità della famiglia affidataria di presentarsi presso il suo studio come da lei proposto, ragion per cui sarebbe stata la curatrice educativa ad accompagnare la minore. In tale occasione ha pure indicato che “ in data 7 aprile, all'orario previsto per il diritto di visita paterno, la bambina verrà accompagnata dalla curatrice al domicilio dei genitori dove incontrerà la mamma ”, aggiungendo che “ mi recherò personalmente al domicilio per una visita di osservazione su questo incontro ” (e-mail 4 aprile 2019). Anche tale comunicazione non è stata oggetto di prese di posizione da parte dell'Autorità di protezione. La dr. med. PI 4 ha inviato un'ulteriore e-mail all'Autorità di protezione il 16 aprile seguente, informando che il 23 aprile, in occasione di un colloquio tra la dottoressa e i genitori naturali di CO 2, “ potremmo organizzare la visita per la minore ”, che “ potrebbe essere accompagnata dalla curatrice educativa ”, segnalando “ la tensione che questa impasse sta producendo nei protagonisti della situazione in oggetto ” e aggiungendo che, per agire nel modo sopraindicato, “ attendo un suo assenso ” (e-mail 16 aprile 2019). La Presidente supplente dell'Autorità di protezione – senza pronunciarsi sulle questioni sollevate – ha rassicurato la terapeuta sull'imminente emanazione della “ decisione che le attribuisce formalmente il mandato ”, scusandosi per il ritardo accumulato (e-mail 18 aprile 2019). Come anticipato alla terapeuta, l'Autorità di protezione ha poi formalizzato il mandato di valutazione sulle modalità di relazionarsi del nucleo familiare CO 4-CO 3, “ allo scopo di suggerire alla scrivente Autorità la modalità, la durata e l'eventuale evoluzione dei diritti di visita ”, confermando la sospensione dei diritti di visita fra CO 2 e la madre e l'attuale regolamentazione dei diritti di visita fra CO 2 e il padre. L'Autorità di protezione ha invece completamente sorvolato la questione relativa all'incontro madre/figlia che la dr. med. PI 4 aveva prospettato negli scritti 29 marzo, 4 e 16 aprile 2019, di cui non aveva messo a conoscenza le altre parti, senza dunque specificare se esso non poteva avere luogo in quanto da considerare un diritto di visita (sospeso ai sensi del dispositivo 2) o se era invece lecito in quanto parte del mandato di valutazione da svolgere (ricadendo pertanto nel dispositivo 1; cfr. decisione 17 aprile 2019, ris. n. 427/2019, pag. 3). Il 30 aprile 2019 l'UAP ha scritto all'Autorità di protezione lamentando il fatto che, nel corso del diritto di visita paterno del 27 aprile 2019 e nonostante la sospensione dei diritti di visita materni, CO 2 abbia incontrato la madre per il tramite della curatrice educativa e della dr. med. PI 4, e che un altro incontro fosse previsto il sabato successivo. Lo scritto è stato inviato alle parti per osservazioni. La dr. med. PI 4 ha poi dato informazione dell'avvenuto incontro madre-figlia ai medici e ai terapeuti coinvolti con e-mail del 3 maggio 2019, inviata in copia anche all'Autorità di protezione, che neppure in questa occasione ha reagito. Solo il 6 maggio seguente ha inviato uno scritto generico, invitando tutte le parti e la rete a voler formalizzare le loro comunicazioni in forma cartacea e non per e-mail. Il 6 maggio 2019 la mamma affidataria ha comunicato ad RE 2 dell'UAP che “CO 2 dopo il diritto di visita con la mamma era molto agitata... Mi ha ripetuto diverse volte che ha paura di tornare perché la picchiavano ” e che durante il diritto di visita “ sono stati a pranzo a casa dei genitori.... Ha cucinato la mamma ”. Con e-mail di pari data all'Autorità di protezione, il reclamante ha chiesto conferma del fatto che i contatti tra CO 2 e la madre avrebbero dovuto essere riallacciati soltanto alla luce di quanto emerso dalle valutazioni della dr. med. PI 4 e non nelle modalità messe invece in atto. Non vi sono tracce agli atti di un riscontro. Il 7 maggio 2019 la curatrice educativa ha fatto pervenire all'Autorità di protezione il suo rapporto concernente i diritti di visita del mese di aprile con il padre nonché “ l'osservazione della

relazione parentale – madre, padre – con la bimba da parte della perita ”, avvenuta il 27 aprile 2019. Da tale rapporto si evince che la dr. med. PI 4 le aveva affidato il compito “ di avvertire i genitori affidatari dell’imminente incontro tra CO 2 e la mamma ”, come pure “l’incarico di parlarne con la piccola ”. Il 27 aprile 2019, dopo aver fatto salire CO 2 in auto come usuale per recarsi al diritto di visita con il papà, la curatrice educativa si è fermata in una piazzuola e ha detto alla minore che quel giorno avrebbero incontrato la mamma al parco giochi. Secondo il resoconto della curatrice, “ arrivati al parco giochi, scendiamo dall’auto, mi prende per mano e mi guarda negli occhi. Lascio la manina e dico semplicemente: “Vai, io ci sono”. La bimba si getta nelle braccia della mamma, poi cerca l’abbraccio del papà, guarda la dottoressa PI 4: “Ciao PI 4, giochi anche tu a nascondino? L’\_\_\_\_\_ conta.” Dopo aver giocato, ci dirigiamo nel nuovo appartamento dei signori CO 4 CO 3. La piccola prende a mano i due genitori e chiede loro di fare il volo, vola. Arrivati nell’appartamento, la curiosità di CO 2 è grande. Perlustra la casa chiede spiegazioni ai genitori, riconosce i suoi giochi, concatena oggetti a episodi di vita quotidiana passata. Il pomeriggio passa dolcemente si ride, si scherza, si gioca e la bimba spesso e volentieri si accoccola tra le braccia della madre e del padre. Dopo questa lunga dolorosa attesa, mio parere i genitori di CO 2, oggi, sono raggianti ” (rapporto curatrice educativa 7 maggio 2019, pag. 2-3). Gli incontri madre-figlia, nel corso dei diritti di visita paterni e per il tramite della curatrice educativa, sono dunque proseguiti senza alcuna formale presa di posizione dell’Autorità di protezione, almeno per 7 volte. Hanno poi fatto seguito ulteriori scritti dell’UAP, che trasmetteva all’Autorità di protezione le perplessità sempre maggiori concernenti tali incontri e descriveva i disagi che la famiglia affidataria riscontrava in CO 2 a seguito di essi. In una e-mail del 28 maggio 2019, PI 2 ha informato RE 2 dell’UAP che “ noi non vediamo bene CO 2, ha molta paura di tornare a casa e adesso lo dice piangendo e ci dice di informare te che non ci vuole tornare ”; questi ha trasmesso il messaggio all’Autorità di protezione, sostenendo che “ l’avvicinamento di CO 2 alla madre nei precedenti 5 incontri ravvicinati, non è stato attuato con la necessaria preparazione ”. In una ulteriore e-mail del 7 giugno, PI 2 ha informato RE 2 dell’UAP che “ ieri CO 2 è stata veramente male.... Avevo mia mamma a cena, si è abbracciata a lei e gli ha detto piangendo che non vuole tornare a casa perché ha paura (...) Mia mamma è rimasta scioccata, non l’aveva mai vista così disperata... ”. L’Autorità di protezione ha infine convocato l’UAP e i due genitori affidatari per un’udienza, tenutasi l’11 giugno 2019 allo scopo di “ raccogliere informazioni, alla luce degli ultimi avvenimenti, per meglio definire il proseguo dell’affidamento di CO 2 ” (verbale, pag. 1). In tale occasione PI 2 ha riferito che “ da quando CO 2 ha incontrato la madre presso lo studio della dr.ssa PI 4 e presso il domicilio manifesta preoccupazione per un eventuale ritorno a casa, piange e dichiara di non voler fare ritorno dai genitori biologici ” (verbale, pag. 1). I genitori affidatari hanno informato l’Autorità di protezione di trovarsi in grandi difficoltà nella gestione della situazione e confermando di riscontrare “ grossi problemi con la curatrice educativa che consiglia o suggerisce cosa dire a CO 2 sulle situazione che la bambina si trova ad affrontare, ad es. dire alla bambina che la mamma è stata curata e non la picchierà più, dire a CO 2 che la portava a vedere un cagnolino invece di spiegarle che sarebbe andata per la prima volta dalla dr.ssa PI 4 ” (verbale, pag. 1). Non risulta che l’Autorità di protezione si sia pronunciata, neppure in questa sede, in relazione alle modalità di incontro tra madre e figlia. In data 13 giugno 2019 l’Autorità di protezione ha scritto alla curatrice educativa \_\_\_\_\_ per delle comunicazioni riguardanti il giorno del diritto di visita paterno e l’iscrizione di CO 2 ad un corso di nuoto, rammentandole che “ spetta ai genitori affiliati

prendere le decisioni relative alla quotidianità del minore ” (lettera 13 giugno 2019). Successivamente sono emersi degli ulteriori episodi rivelatori di un disagio della minore. Il legale di CO 4 ha in particolare riportato che la minore, “ in piscina con i genitori biologici, si è estraniata e ha fatto i bisogni nel costume da bagno invece di recarsi alla toilette ” (scritto 26 agosto 2019, pag. 4). La madre naturale, nel riferire che dopo i primi cinque incontri è intervenuto un cambiamento nella minore, ha affermato che quest’ultima “ non si è fatta più pulire dalla mamma dopo essere andata in bagno come succedeva durante i ddv precedenti ”; la bimba non ha voluto neanche salire sulla bicicletta da lei regalata “ per paura di sporcare i vestiti ed essere sgridata dalla madre affidataria ” (verbale 11 luglio 2019, pag. 1-2).

5.3. Il silenzio e l’inattività dell’Autorità di protezione, durante questi avvenimenti, appare a dir poco incomprensibile a questo giudice. Il fatto che i contatti madre-figlia dovessero essere oggetto di osservazione nell’ambito del mandato di valutazione conferito alla dr. med. PI 4 è circostanza che non risultava chiaramente dalla decisione medesima (in cui la sospensione dei diritti di visita era ribadita) e su cui l’Autorità di protezione ha ommesso di prendere posizione prima – nonostante in almeno tre occasioni la terapeuta incaricata avesse esplicitamente anticipato tale modalità – e anche dopo, alla luce delle lamentele e delle richieste di spiegazione che sono giunte in particolare dall’UAP ma anche dalla curatrice di rappresentanza della minore, che non era stata coinvolta. Le modalità messe in atto dalla dr. med. PI 4 e – su sua istruzione – dalla curatrice educativa per il riavvio dei contatti madre/figlia meritavano una presa di posizione chiara da parte dell’Autorità di protezione. Le suddette modalità disattendono quanto delineato dalla psicologa PI 3, ovvero la necessità di un riavvicinamento non affrettato ma graduale, con un accompagnamento professionale della minore e di un sostegno alla famiglia affidataria, e susciterebbero perplessità anche in chi non è cognito di psicologia infantile. La minore ha saputo dell’incontro con la madre – che non incontrava dalla sera del reato, nell’ottobre 2017 – solo pochi minuti prima che ciò accadesse, non vi è stato alcun passaggio intermedio (come ad esempio un contatto telefonico, una lettera, un altro tipo di comunicazione) né una debita preparazione, che fosse attraverso la psicologa di riferimento di CO 2 (che neppure era stata informata) oppure la famiglia affidataria (che parimenti era stata messa al corrente tramite curatrice educativa solo nell’imminenza dell’incontro). La minore è stata lasciata sola nel gestire il primo approccio con la madre, non essendoci alcuna mediazione della dr. med. PI 4 (che al momento dell’incontro si è tenuta in disparte, mettendo in atto un “ setting osservativo naturalistico ”, cfr. rapporto intermedio

## **E. 8**

giugno 2019, pag. 1), né da parte della curatrice educativa (che le avrebbe semplicemente detto “Vai, io ci sono ”, rapporto 7 maggio 2019 della curatrice educativa, pag. 3). Dopo un breve tempo al parco giochi, CO 2 è stata portata nel nuovo domicilio dei genitori e le è stata mostrata la sua nuova cameretta e i suoi vecchi giochi. A mente di chi scrive, non vi è dunque da stupirsi che al rientro presso il domicilio dei genitori affidatari CO 2 sia andata in crisi, se solo si pensa che la semplice visione delle fotografie della sua nuova cameretta, mostrate dal padre in un diritto di visita mesi prima, erano stati sufficienti per scatenato in lei un conflitto di lealtà e una confusione fra le figure genitoriali attorno a lei (cfr. rapporto PI 3 del 27 novembre 2018, pag. 2). Senza volersi spingere ad affermare che il grave conflitto di lealtà di cui soffre la minore sia stato provocato dalla descritta gestione del riavvicinamento madre/figlia, come sostenuto dai reclamanti, va tuttavia riconosciuto che tali modalità hanno sicuramente avuto come conseguenza la completa disgregazione della rete – ammessa da tutte le parti in gioco – con una polarizzazione degli attori coinvolti in

due schieramenti, con opposte visioni quanto alla protezione del benessere di CO 2. Da un lato, la famiglia affidataria, affiancata dall'UAP (oltre che dall'ATFA) e, dall'altro lato, la famiglia naturale sostenuta dalla curatrice educativa, dalla curatrice di rappresentanza e dalla dr. med. PI 4. Polarizzazione che, inevitabilmente, sottopone CO 2 a delle pressioni indebite e accresce il suo malessere. In considerazione di tutti questi elementi, questo giudice ritiene che le difficoltà di CO 2 di vivere serenamente i due contesti familiari non potranno essere alleviate senza un cambiamento, non tanto del suo collocamento, quanto delle figure che ruotano attorno alle due famiglie coinvolte (naturale/affidataria) e che dovrebbero mantenere una posizione neutrale, agevolando le relazioni tra gli interessati e tutelando la serenità della bambina. La presente decisione viene pertanto trasmessa anche all'Ispettorato della Camera di protezione, che oltre alle eventuali valutazioni disciplinari da compiere in relazione alla gestione del caso da parte dell'Autorità di protezione, dovrà assisterla nel graduale rinnovo della rete e vigilare sulla relativa tempistica. Occorrerà in particolar modo nominare una nuova curatrice educativa (cui l'avv. CURA 1 aveva rimproverato una mancanza di oggettività già in tempi non sospetti, cfr. verbale di udienza del 6 marzo 2018, pag. 2; l'attuale curatrice si ritiene peraltro " sfiduciata e denigrata da tutti ", cfr. rapporto \_\_\_\_\_ 31 gennaio 2020, pag. 2), una nuova curatrice di rappresentanza (figura a più riprese ignorata dall'Autorità di protezione, in particolare nelle sue richieste di coinvolgimento nelle fasi salienti del procedimento e di maggior chiarezza nella definizione del suo mandato) e un nuovo capoprogetto ai sensi dell'art. 19 ROPMA (l'operatore di riferimento e qui reclamante RE 2 essendo stato descritto a CO 2 dalla dr. med. PI 4 come colui che " ha scritto al Giudice per rinviare il suo rientro a casa dei genitori ", interrompendo il " progetto da lei tanto atteso ", cfr. lettera 17 ottobre 2019, pag. 1). Un rinnovo completo della rete è peraltro condizione imprescindibile per l'auspicato rientro di CO 2 al domicilio dei genitori naturali, nel caso in cui la perizia ordinata in questa sede giungesse ad esito favorevole. Il rientro di CO 2 presso i suoi genitori dovrà infatti essere monitorato da figure equidistanti alle due famiglie coinvolte, i cui riscontri forniscano all'Autorità di protezione elementi di giudizio il più oggettivi possibili, diversamente da quanto previsto nella decisione impugnata (ad esempio col conferimento alla dr. med. PI 4 di un ulteriore inopportuno mandato, cfr. dispositivo n. 7). III. Assistenza giudiziaria e oneri processuali 6. Sia CO 4 che CO 3 hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto la domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di entrambi i genitori di CO 2 può dunque essere accolta. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell'accoglimento delle istanze di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono messi a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile su rinvio dell'art.

### **E. 13**

LAG). Non si assegnano ripetibili, i reclamanti non essendosi avvalsi di un patrocinatore legale.